

FONDO
ASSICURMED
FONDO INTEGRATIVO DEL S.S.N.



STATUTO

STATUTO

"FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ASSICURMED Associazione non riconosciuta"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata

"FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ASSICURMED Associazione non riconosciuta",

di seguito in forma abbreviata il "Fondo".

1.1 Il Fondo è promosso e costituito dai Soci Fondatori, che figurano nell'Atto Costitutivo.

ART. 2 - SEDE

La sede legale del Fondo è fissata Genova Via Brigata Liguria civico 3 (tre), interno 2 (due)

ART. 3 - FORMA GIURIDICA E DISCIPLINA APPLICABILE

3.1 Il Fondo è costituito nella forma giuridica dell'Associazione Non Riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti cod. civ., istituito ai sensi dell'Art. 9 terzo comma, lett. f) del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 ("D.Lgs. 502/92") e successive modifiche ed integrazioni.

3.2 Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento attuativo nonché, per quanto non previsto, dalle norme di Legge.

ART. 4 - SCOPO

"4.1 Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, ed è apolitico, ha come scopo esclusivo in favore dei propri Soci ed Iscritti, l'erogazione di trattamenti e prestazioni sanitarie integrative ("Prestazioni"), che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 9 quarto e quinto comma del D. Lgs. 502/92, così come integrati e modificati dall'Art. 1 comma 2 lett. a) e b) del Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008. L'elenco delle Prestazioni erogate dal Fondo è specificato nel Regolamento del Fondo.

4.2 Il Fondo è costituito al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di massimo favore per i propri Associati e Iscritti in relazione alle prestazioni ad essi erogate.

4.3 Il Fondo può autogestirsi ed erogare le Prestazioni di cui ai precedenti commi direttamente, anche tramite stipula di convenzioni con Strutture Sanitarie pubbliche e/o private, o affidare la gestione dell'erogazione delle Prestazioni a soggetti terzi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) compagnie di assicurazione e ii) società specializzate nella gestione e liquidazione delle Prestazioni; iii) altri Fondi sanitari. "

ART. 5 - DURATA

5.1 Il Fondo ha una durata illimitata.

5.2 Il Fondo si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assunta ai sensi del successivo Art. 25.

ART. 6 - SOCI

6.1 Sono Associati al Fondo i Soci che figurano nell'Atto Costitutivo ("Soci Fondatori").

6.2 Possono assumere la qualifica di Associati al Fondo:

- 1) Soggetti pubblici o privati, persone giuridiche pubbliche o private ("Soci Aderenti"), interessate alle Prestazioni erogate dal Fondo in favore dei propri associati, iscritti, clienti, dipendenti e collaboratori, membri in generale della Persona Giuridica, pubblica o privata, e/o dell'Ente Pubblico ("Iscritti").
- 2) Persone fisiche che intendono avvalersi delle Prestazioni erogate dal Fondo ("Soci Individuali").

6.3 Sono altresì Associati al Fondo, quali Soci Aderenti, i Soggetti di cui all'art.6.2.1, laddove sia prevista la loro obbligatoria partecipazione al Fondo da parte del CCNL loro applicabile, e ciò per effetto del versamento del contributo che sia previsto a loro carico.

6.4 La qualità di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 11, nelle forme e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

ART. 7 - ISCRITTI E BENEFICIARI

- 7.1 Possono essere Iscritti al Fondo gli associati, gli iscritti, i clienti, i dipendenti e i collaboratori del Socio Aderente.
7.2 Possono essere Iscritti al Fondo il coniuge, il convivente more uxorio ed i figli, fiscalmente a carico ("Aventi Diritto") dell'Iscritto e del Socio Individuale.
7.3 Sono Beneficiari delle Prestazioni del Fondo i Soci Individuali, gli Iscritti e gli Aventi Diritto.

ART. 8- MODALITÀ DI ADESIONE DEL SOCIO ED ISCRIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

- 8.1 L'aspirante Socio Aderente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di adesione al Fondo. Le modalità di adesione e le condizioni di adesione al Fondo dei propri Iscritti sono stabilite nel Regolamento del Fondo.
8.2 L'aspirante Socio Individuale presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di adesione al Fondo. Le modalità di adesione e le condizioni di adesione al Fondo sono stabilite nel Regolamento del Fondo.
8.3 Il Socio Individuale e l'Iscritto presentano la richiesta di Iscrizione al Fondo degli Aventi Diritto. Le modalità di iscrizione e le condizioni di iscrizione degli Aventi Diritto al Fondo sono stabilite nel Regolamento del Fondo.

ART. 9 - CONTRIBUTUZIONI

- 9.1 Il Fondo, nel perseguimento dei propri scopi è finanziata mediante il versamento da parte degli Associati, Iscritti e Aventi Diritto, di contributi annuali anticipati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento.
9.2 Per il funzionamento del Fondo, il Consiglio di Amministrazione può prevedere a carico degli Associati, Iscritti e Aventi diritto che una quota parte di contributi venga utilizzata come quota associativa e/o di iscrizione, ovvero nelle forme previste al successivo Art. 21, secondo le modalità del Regolamento e secondo l'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - PERMANENZA NEL FONDO

- 10.1 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa del Fondo.
10.2 La partecipazione dei Soci Aderenti e degli Iscritti non ha limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione qui di seguito elencate:
a) esclusione per gravi inadempienze del Socio Aderente da parte del Consiglio di Amministrazione;
b) morosità;
c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
d) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione del Socio.
10.3 La partecipazione al Fondo dell'Iscritto del Socio Aderente cessa inoltre qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) esclusione per gravi inadempienze dell'Iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione;
b) morosità;
c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
d) decesso dell'Iscritto;
e) scadenza della Convenzione siglata tra le Sigle firmatarie del CCNL e Fondo, con riferimento ai soggetti di cui all'Art. 6.3 che precede.
10.4 La partecipazione dei Soci Individuali non ha limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione qui di seguito elencate:
a) esclusione per gravi inadempienze del Socio Individuale da parte del Consiglio di Amministrazione;
b) morosità;
c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
d) decesso del Socio Individuale.

Art. 11 - Organi Sociali

Gli "Organi Sociali" sono:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Revisore Legale dei Conti.

ART. 12 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONI

- 12.1 L'Assemblea è composta dal delegato dei Soci Fondatori, dal delegato dei Soci Aderenti, dal delegato dei Soci Individuali, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dal Revisore Legale dei Conti.
12.2 I Soci Fondatori partecipano in Assemblea mediante un unico proprio rappresentante ("Delegato Soci Fondatori").
12.3 I Soci Aderenti partecipano in Assemblea mediante un unico proprio rappresentante ("Delegato Soci Aderenti"), scelto tra i Soci Aderenti o tra i legali rappresentanti pro tempore degli stessi, la cui nomina è stata effettuata in fase di adesione al Fondo. In caso di nomina di più rappresentanti, sarà legittimato ad intervenire in assemblea -quale appunto Delegato dei Soci Aderenti- colui il quale abbia ricevuto il maggior numero di nomine; per opportuna informazione dei Soci, il nominativo del Delegato dei Soci Aderenti sarà reso conosciuto mediante pubblicazione sul sito del Fondo.

12.4 I **Soci Individuali** partecipano mediante un unico proprio rappresentante ("**Delegato Soci Individuali**"), scelto tra i Soci Individuali o tra i legali rappresentati pro tempore degli stessi, la cui nomina è stata effettuata in fase di adesione al Fondo. In caso di nomina di più rappresentanti, sarà legittimato ad intervenire in assemblea -quale appunto Delegato dei Soci Individuali- colui il quale abbia ricevuto il maggior numero di nomine; per opportuna informazione dei Soci, il nominativo del Delegato dei Soci Individuali sarà reso conosciuto mediante pubblicazione sul sito del Fondo.

12.5 I Delegati durano in carica **3 (tre) anni** e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Al termine del mandato i Delegati possono essere riconfermati.

12.6 L'Assemblea in seduta **ordinaria** è convocata di norma ogni anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno: (i) almeno la **metà più uno** dei componenti dell'Assemblea; (ii) almeno la **metà più uno** dei Consiglieri di Amministrazione.

12.7 La convocazione dell'Assemblea sia in seduta ordinaria, che straordinaria è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax, messaggio di posta elettronica inviati a ciascun partecipante o mediante pubblicazione sul sito del Fondo, almeno cinque (**5**) giorni prima della riunione.

12.8 Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 13 – Assemblea: attribuzioni

13.1 All'Assemblea in seduta ordinaria vengono attribuiti i seguenti compiti:

- discutere, approvare e deliberare sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 22 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Revisore legale dei conti, proposto dai Soci;
- approvare e/o modificare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore;
- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Revisore legale dei conti e sulla loro revoca, con almeno i due terzi dei voti favorevoli dei Delegati Soci;
- deliberare in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 All'Assemblea in seduta straordinaria vengono attribuiti i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Assemblea: deliberazioni e verbalizzazioni

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.2 L'Assemblea delibera con voto **palese** espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("**favorevole**"; "**contrario**") resa da ciascun partecipante presente alla riunione.

14.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite:

- in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto, così come indicati all'Art. 12.1;
- in seconda convocazione qualunque sia in numero degli intervenuti.

14.4 L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.

14.5 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti.

14.6 Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.

14.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "**Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea**".

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione: composizione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da **tre (3) a cinque (5)** componenti (i "**Consiglieri**"), compreso il Presidente.

15.2 I Consiglieri devono essere nominati tra i Soci che abbiano maturato almeno **quattro (4)** anni di anzianità associativa. In ogni caso, dovranno ricevere il preventivo gradimento per iscritto da parte dei Soci Fondatori.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica **tre (3) anni** e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

15.4 In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

15.5 Il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.

15.6 Nel caso in cui sia stato nominato, come componente del Consiglio di Amministrazione, un componente dell'Assemblea, la cessazione per qualsiasi motivo della carica di Delegato comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione: convocazioni e deliberazioni

16.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

16.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun membro almeno **cinque giorni (5)** prima della riunione.

16.3 In caso di particolare **urgenza**, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante **fax o messaggio di posta elettronica** inviato almeno **ventiquattro ore (24)** prima della riunione.

16.4 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

16.5 Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16.6 I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a **tre riunioni** consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione da parte dell'Assemblea.

16.7 Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

16.8 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "**Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione**".

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento del Fondo e per il perseguimento dello scopo associativo.

17.2 Poteri del Consiglio di Amministrazione

il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri e/o compiti:

- nominare il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Fondo per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre: *i*) i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 22, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; *ii*) la relazione annuale sull'attività sociale (la "**Relazione sulla Gestione**"), a corredo del Bilancio di Esercizio; *iii*) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere;
- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
- amministrare il patrimonio del Fondo; gestire il Fondo; e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- stabilire le modalità di versamento e l'ammontare della quota associativa, di iscrizione e dei contributi che devono essere versati dai Soci Aderenti, dagli Iscritti e dagli Aventi diritto al Fondo, prevedendo, se ritenuto opportuno, deroghe all'obbligo e dalle modalità di pagamento;
- deliberare in ordine all'accettazione di eventuali donazioni;
- valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- valutare le proposte di società che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile del Fondo e approvarne i relativi contratti;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con i Soci, gli Iscritti ed i Beneficiari;
- procedere, all'inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci, degli Iscritti e dei Beneficiari;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci, la loro sospensione e/o esclusione dal Fondo;
- verificare la legittimità delle domande di adesione al Fondo, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento del Fondo;

- stabilire eventuali recapiti operativi del Fondo, diversi da quello indicato, quale sede legale, nell'Art. 2 che precede, senza che ciò determini modifiche statutarie;
- assumere e licenziare il personale del Fondo fissandone il relativo trattamento economico;
- ricevere, esaminare, gestire e dirimere i reclami presentati dai Soci, dagli Iscritti e/o dai Beneficiari delle Prestazioni, in merito alle contribuzioni e all'erogazione e gestione dei servizi prestati dal Fondo;
- provvedere alla predisposizione e/o modifica del Regolamento del Fondo e del Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare in merito all'iscrizione del Fondo all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute: (l'"Anagrafe");
- proporre all'Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione del Fondo;
- stipulare una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela legale attinenti all'operato dei Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni;
- stipulare accordi di convenzionamento con strutture pubbliche o private stabilendo i termini organizzativi ed economici.

Art. 18 – Consiglio di gestione: Presidente e Vice Presidente

18.1 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica **tre (3) anni** e possono essere riconfermati, salva la facoltà di sostituzione contemplata dalle norme precedenti.

18.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio.

18.3 La firma sociale del Fondo spetta al Presidente.

18.4 In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

18.5 Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- sovrintendere di concerto con il Vice Presidente all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento del Fondo;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria;
- curare di concerto con il Vice Presidente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- coordinare con l'ausilio del Vice Presidente l'attività istituzionale ed operativa ai fini del regolare funzionamento del Fondo;
- sottoscrivere la domanda di iscrizione del Fondo all'Anagrafe e curare l'inoltro dei documenti previsti dal Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "*Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale*".

18.6 Al Vice Presidente spettano, oltre ai compiti di cui al precedente comma, le seguenti attribuzioni:

- coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

Art. 19 – Revisore legale dei conti

19.1 Il Revisore Legale dei Conti - ovvero la Società di revisione legale - (il "**Revisore**") è nominato dall'Assemblea e deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

19.2 Il Revisore esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ove applicabili.

19.3 Il Revisore è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione (la "**Relazione del Revisore al Bilancio**"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 21, presso la sede legale del Fondo.

Art. 20 - Comitato di Indirizzo.

Onde poter adeguare la propria offerta sanitario-odontoiatrica in relazione alle esigenze dei propri Soci ed Iscritti ed all'andamento, su scala nazionale, delle patologie sanitario-odontoiatriche, il Fondo potrà costituire uno o più Comitati di Indirizzo, con la partecipazione di personalità attive nei settori della università e della ricerca, dell'impresa, della rappresentanza sindacale, del no profit e dell'associazionismo, che avranno il compito di fornire al Consiglio di Amministrazione pareri, non vincolanti, inerenti l'andamento dell'attività sanitaria-odontoiatrica assicurata dal Fondo e suggerimenti per il suo efficientamento, anche alla luce dell'andamento, su scala nazionale, delle patologie sanitario-odontoiatriche.

I componenti del singolo Comitato di Indirizzo, che potranno essere indicati da soggetti pubblici e/o privati e/o dalle sigle rappresentative dei datori di lavoro e dei dipendenti firmatarie dei CCNL applicabili ai Soci Aderenti qualora sia

prevista la loro obbligatoria partecipazione al Fondo, e che dovranno ricevere il preventivo gradimento da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dureranno in carica tre (3) anni e saranno rieleggibili. Potranno essere previsti per i componenti del Comitato di Indirizzo emolumenti da determinarsi volta per volta in funzione della complessità degli incarichi.

Art. 21 – Patrimonio del Fondo

21.1 Il patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo stesso (il "Patrimonio").

21.2 Le entrate del Fondo sono costituite:

- dalla quota associativa versata a cura del Socio secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo;
- dalla quota di iscrizione versata a cura dell'Isritto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo;
- dalla contribuzione versata a cura del Socio e dell'Isritto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo;
- dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal Regolamento del Fondo;
- ogni altro provento che spetti o pervenga al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato da Soci c/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.

21.3 Le modalità di versamento della contribuzione, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l'erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori prestati dal Fondo, sono disciplinate dal Regolamento del Fondo con apposite norme.

21.4 Il Fondo comunica al Socio, all'Isritto e all'Avente Diritto nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti chiedendone il versamento.

21.5 In caso di mancato versamento della contribuzione totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento delle Prestazioni.

21.6 Il Fondo non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché Fondi riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 22 – Esercizio Sociale – Bilancio di esercizio – Budget

22.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predisporre e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

- l) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (il "Bilancio di Esercizio" o "Bilancio"); e
- ll) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (il "Bilancio Preventivo" o "Budget").

22.2 Il Bilancio di Esercizio deve essere predisposto adottando schemi idonei ad un'adeguata rappresentazione della realtà operativa del Fondo, tenendo conto - ove applicabili, nello specifico contesto - delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia nonché dei principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi professionali competenti in materia contabile ed in particolare dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); più specificamente, il Bilancio deve essere redatto prendendo a riferimento le "linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit", adottate il 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell'Agenzia per le ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.

In particolare:

→ il Bilancio di Esercizio si compone di: i) Stato Patrimoniale; ii) Rediconto Gestionale; iii) Nota Integrativa;

→ il Budget si compone del solo: i) Preventivo Economico.

22.3 Il Bilancio di Esercizio deve essere messo a disposizione dei Soci almeno sette (7) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e deve essere accompagnato dai seguenti documenti: i) la Relazione sulla Gestione; ii) la Relazione del Revisore al Bilancio.

22.4 Al fine di consentire al Revisore la predisposizione delle rispettive relazioni, il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere allo stesso una copia del Bilancio di Esercizio almeno quattordici (14) giorni prima della data prevista per l'approvazione.

22.5 Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio del Fondo per far fronte agli scopi associativi.

Art. 23 – Prestazioni

Il Fondo provvede all'erogazione delle Prestazioni in favore degli Associati, degli Iscritti e degli Aventi Diritto la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento del Fondo.

Art. 24 - Regolamento

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo, nonché le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri, i casi di cessazione della qualifica di Socio e di Iscritto, nonché la disciplina delle Prestazioni ed in generale i profili del presente Statuto, già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento attuativo (il "Regolamento") approvato dall'Assemblea.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio del Fondo

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Associazione non Riconosciuta o l'Ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 26 - Disposizioni finali

26.1 Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'Art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si pattuisce espressamente il rispetto dei principi di seguito indicati:

- a) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio del Fondo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (se esistente), e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi del Fondo: i suddetti principi trovano compiuta espressione nel presente Statuto ed in particolare nelle disposizioni di cui agli Artt. 12 e 14;
- d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario: le relative disposizioni sono contenute negli Artt. 17 e 22 del presente Statuto;
- e) Obbligo di rispettare i seguenti principi di democrazia e di uguaglianza:
 - e.1) libera eleggibilità dell'organo amministrativo del Fondo: il presente Statuto non contiene clausole statutarie che riservano l'amministrazione solo a determinati Soci;
 - e.2) principio del voto singolo di cui all'Art. 2538, 1° e 2° comma del Codice Civile ("una testa, un voto"); ai sensi dell'Art. 14 del presente Statuto, ciascun componente può esprimere un solo voto in Assemblea;
 - e.3) sovranità dell'Assemblea: ai sensi e per gli effetti del presente Statuto, l'Assemblea costituisce l'organo sovrano del Fondo;
 - e.4) criteri di ammissione ed esclusione dei Soci: il presente Statuto non contiene specifiche clausole regolanti i criteri e le procedure di ammissione e/o esclusione dei Soci; pertanto tali materie verranno trattate in conformità alle disposizioni generali del presente Statuto;
 - e.5) criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari: le modalità di convocazione dell'Assemblea sono contenute nell'Art. 12 del presente Statuto;
 - e.6) criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea: le forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea sono stabilite dall'Art. 12 del presente Statuto;
 - e.7) criteri e idonee forme di pubblicità dei bilanci o rendiconti: le modalità di predisposizione e fruizione dei bilanci consuntivi (Bilancio di Esercizio) e dei bilanci preventivi (Budget) del Fondo sono disciplinate dall'Art. 22 del presente Statuto.
- f) intrasmissibilità della quota e/o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

26.2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia.

Firmato: Roberto Figura

" : Dr. Riccardo Dogliotti Notaio

ASSICURMED

Fondo Integrativo del S.S.N.

via Brigata Liguria 3/2
16121 Genova

www.assicurmed.com

info@assicurmed.it